PROROGA DI TERMINI E NUOVE DISPOSIZIONI IN FAVORE DI DANNEGGIATI DA TERREMOTI

Art. 1

La facolta' accordata al Governo con l'art. 2 (disposizioni preliminari) del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, gia' prorogata fino al 31 dicembre 1928 con l'art. 1 del R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, e' prorogata sino al 31 dicembre 1933.

Versione in vigore dal 3 febbraio 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti
Estremi	Legge 24 dicembre 1928, n. 3193
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-e-nuove-disposizioni-in-favore-di-danneggiati-da/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it